



COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 Del 28-03-2019

**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ANNO 2019 - CONFERMA.**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

GORGOLINI LUCA	P	BONCI GIUSEPPE	A
ROSATI STEFANO	P	ROSSI ELIA	A
DI FRANCESCO SILVIA	P	GERBASI PASQUALINO	A
MARIOTTI MASSIMO	A	MACCAGLI VITTORIO	A
OTTAVIANI FABIO	A	COSMI MONIA	P
CIACCI CAMILLA	P		

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 6.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Dott. GORGOLINI LUCA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa BAROCCI LAURA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

CIACCI CAMILLA

COSMI MONIA

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL SINDACO

Visti gli art. 8 e 9 del D.lgs n. 23/14.03.2011 recante “*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*”, e l’art. 13 del Decreto Legge n. 201/06.12.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii.;

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha previsto l’istituzione dell’Imposta Unica Municipale, della quale l’Imposta Municipale Propria costituisce la componente di natura patrimoniale, così come modificato dall’art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “... È istituita l’imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore” ;

Visti sia il D.lgs n. 504/30.12.1992, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili, limitatamente alle parti cui espressamente rinvia il suindicato Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii. e sia l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale;

Considerato l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale “... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...”;

Visto inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale “... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...”;

Visto l’art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall’art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale “... A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...”;

Richiamata la Delibera C.C. n. 18 del 18.04.2018 con la quale sono state approvate/confermate per l'anno 2018, in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016), così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a) della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

VISTA la situazione finanziaria dell'Ente;

Ritenuto di confermare, ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), le seguenti aliquote per l'anno 2019:

• **4,00 PER MILLE:**

Per l'abitazione principale del contribuente (Categoria catastali A/1, A/8 e A/9), nonché per le altre tipologie di abitazione direttamente assimilate alla stessa dalla Legge e dal Regolamento Comunale, e per le relative pertinenze;

• **8,20 PER MILLE,** per le seguenti tipologie di immobili:

- Per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, nella quale questi hanno la propria dimora abituale e la residenza anagrafica e per un massimo di due pertinenze, individuate con lo stesso criterio previsto per le pertinenze dell'abitazione principale.
- Per l'unità immobiliare locata con contratto registrato, ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
- alloggi regolarmente assegnati in locazione dagli Istituti Autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) o altrimenti denominati.
- Per le unità immobiliari di proprietà di enti senza scopo di lucro.

• **9,00 PER MILLE**

- Per l'unità immobiliare di proprietà o di usufrutto di cittadini Italiani, non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all' Estero (A.I.R.E.) del Comune di Monte Grimano Terme a condizione che la stessa non risulta locata. Se il contribuente, iscritto A.I.R.E., possiede più abitazioni nel Comune di Monte Grimano Terme, sulle stesse (individuate dal contribuente), dovrà essere applicata l'aliquota del **10,20** per mille, così come previsto per le seconde case;

• **10,20 PER MILLE**

- Per le seconde case ovvero le abitazioni diverse dall'abitazione principale, non concesse in uso a parenti, non locate, non date in comodato, e tenute a disposizione dal proprietario per suo uso diretto, anche stagionale o periodico o saltuario, e tutte le relative pertinenze.

Per tutte le altre tipologie di immobili, ed in particolare:

- abitazioni non ricomprese in una delle precedenti aliquote, e tutte le relative pertinenze;
- pertinenze delle abitazioni di cui ai punti precedenti, escluse beneficio della relativa aliquota agevolata a causa del limite di una unità per ogni categoria catastale C/6, C/2 o C/7;
- fabbricati diversi dalle abitazioni (negozi, uffici, laboratori artigianali, capannoni industriali, ecc.).

• **10,60 PER MILLE**

- Per le aree fabbricabili.

RITENUTO di dover confermare la detrazione ordinaria per l'abitazione principale di € **200,00**, maggiorata di € **50,00** ogni figlio di età non superiore a ventisei anni che risulti dimorante nella stessa unità immobiliare e residente nello stesso nucleo familiare anagrafico del contribuente, anche se fiscalmente non a carico dello stesso, con la precisazione che l'importo complessivo della detrazione ordinaria, sommato alla detrazione per i figli non potrà superare l'importo massimo di € **600,00**.

RITENUTO, altresì, di stabilire, per usufruire dell'aliquota ridotta per le abitazioni concesse in uso a parenti di primo grado, l'obbligo di presentazione di apposita autocertificazione entro il termine del 16/12/2019;

DATO ATTO che con la fissazione delle aliquote e detrazioni sopra descritte la previsione di entrata al titolo I Cap. 151 "Imposta Municipale Propria" del bilancio 2019, si determina in complessivi Euro 289.500,00;

VISTO l'art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, che consente ai Comuni, ai fini di ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, di modificare le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di propria competenza entro i termini di approvazione del bilancio annuale di previsione che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.102, convertito nella legge 28/10/2013, n. 124, sono stati differiti per l'anno 2013, al 30 novembre;

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 23.10.2014, veniva approvato il Regolamento TASI e con deliberazione di C.C. n. 36 del 30.07.2015, venivano approvate le aliquote TASI riconfermate per l'anno 2016 e da ultimo per l'anno 2018 riconfermate con deliberazione di C.C. n. 19 del 18.04.2018;

Considerato e ribadito che, nella determinazione delle aliquote IMU 2019 si deve tener conto della disposizione dettata dall'art. 1 commi 640 e 677 L. 147/2013, in base ai quali l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille;

Considerato, altresì, che I.M.U. e T.A.S.I. dovranno essere applicate in relazione alla stessa base imponibile e per garantire che anche gli altri soggetti passivi della TASI, oltre al proprietario dell'abitazione principale, contribuiscano ai servizi indivisibili, raggiungendo così l'equilibrio di bilancio, considerato il venire meno del gettito derivante dalla abitazione principale questa amministrazione ritiene di confermare l'aliquota ordinaria I.M.U. al 10, 2 per mille;

Ritenuto, pertanto, di dover riconfermare le Aliquote dell' Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2019;

PROPONE

1. **Le premesse** formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di riconfermare**, pertanto, le aliquote e detrazioni ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2019, così come stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28/11/2013 descritta in premessa che qui si intende integralmente richiamata, riconfermate per l'anno 2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18/04/2018;
3. **Di rendere** il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 25-03-2019

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa CANCELLIERI BARBARA

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 25-03-2019

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa CANCELLIERI BARBARA

Il Presidente invita la Responsabile del Settore Finanziario , Dott.ssa Barbara Cancellieri, presente in aula a relazionare sull'argomento.

La Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Barbara Cancellieri, illustra la proposta di deliberazione sopra riportata.

Il Presidente dichiara di passare alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Con il voto favorevole ed unanime di n. 5 consiglieri presenti e votanti espresso per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata con oggetto: “**DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019 – CONFERMA**”.

Ed inoltre stante l'urgenza a provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il voto favorevole ed unanime di n. 5 consiglieri presenti e votanti espresso per alzata di mano,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. GORGOLINI LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa BAROCCI LAURA

Prot. n. 1295 del 16-04-2019

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 dello stesso D.Lgs. 267/2000.

- Viene inviata, oggi stesso, al competente Organo Regionale di Controllo sugli atti del Comune in relazione al disposto dell'art. 126, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
- Viene comunicata inoltre, con lettera n. in data _____ ad altri Enti ai sensi dell'art. 135, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
- Trattasi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 126, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Lì 16-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa BAROCCI LAURA

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Lì 16-04-2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
p.i. Martelli Massimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16-04-2019 al 01-05-2019, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, del D.Lgs 267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE